CAMERA DEI DEPUTATI N. 1765-A

RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI - COMUNICAZIONI - MARINA MERCANTILE)

RELATORE **JERVOLINO ANGELO RAFFAELE**

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
(SPATARO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(GONELLA)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

nella seduta del 16 gennaio 1951

—

Esonero dal canone di abbonamento alle radioaudizioni per le scuole

Presentato alla Presidenza il 20 aprile 1951

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il testo del disegno di legge, n. 1765. è un caso tipico di legge interpretativa nel senso che esso chiarisce il significato della legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito, successivamente, nella legge 17 maggio 1928, n. 1350. Pertanto esso deve avere effetto retroattivo in merito ai negozi giuridici ancora pendenti (cioè relativamente a quelli non definiti per giudicato o per transazione) tenendo presente che il disegno di legge in esame dichiara il diritto preesistente, prodotto dalla legge 17 maggio 1928, n. 1350, che viene interpretata in modo autentico: e ciò limitatamente alle scuole pubbliche, gli enti scolastici, gli istituti di cultura di ogni genere dipendenti dai comuni. Mentre per tutte le altre scuole, di qualsiasi tipo e grado, e per le università la norma contenuta nel testo di legge in esame deve considerarsi come nuova legge, che non può avere effetto retroattivo a norma dell'articolo 11 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al Codice civile in vigore.

La genesi del disegno di legge – che ci occupa – è la seguente.

I comuni – in virtù della richiamata legge 17 maggio 1928, n. 1350, che fu confermata dall'articolo 266 del Codice postale e delle

telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, – sono tenuti al pagamento di un contributo annuo fisso per le radioaudizioni nella misura da stabilirsi, con decreto del Capo dello Stato, su proposta del ministro delle telecomunicazioni di concerto col ministro per le finanze.

Sopravvenuto il decreto legislativo del Capo dello Stato 3 maggio 1948, n. 821 – che abolì i contributi annui fissi di abbonamento alle radioaudizioni circolari – non si fece alcuna specifica menzione che rimanevano ferme le norme di eccezione a favore dei comuni: da ciò la necessità di chiarire la portata della legge precedentemente formata. Il presente provvedimento legislativo – mentre interpreta il precedente per quanto riguarda le scuole pubbliche, gli enti scolastici e gli istituti di cultura dipendenti dai comuni – crea un nuovo beneficio, quello dell'esenzione, che estende alle scuole elementari parificate, alle scuole di istruzione secondaria ed artistica di ogni grado, statali o pareggiate, agli istituti di istruzione superiori ed alle università.

Naturalmente il provvedimento in oggetto – allo scopo di eliminare abusi – stabilisce che il beneficio della esenzione è subordinato a due condizioni:

a) che gli apparecchi radioriceventi devono essere installati nelle aule scolastiche;

b) che detti apparecchi devono essere destinati all'audizione collettiva degli alunni.

Il disegno di legge in esame stabilisce anche la procedura da seguire per godere del beneficio di esenzione dal pagamento del canone annuo di abbonamento alle radioaudizioni.

Difatti le scuole elementari e secondarie potranno ottenere la licenza gratuita della validità di un anno, inoltrando – per il tramite del Provveditore agli studi – la relativa istanza all'Ente concessionario mentre gli istituti superiori e le università potranno richiedere le esenzioni per il tramite del Ministero per la pubblica istruzione o anche rivolgendosi direttamente all'Ente concessionario.

Data l'importanza che va assumendo, di continuo, la radio nella vita contemporanea e l'apporto notevole che può dare ad una sana cultura dei giovani – specie se la radio è utilizzata a fine veramente educativo – il disegno di legge in oggetto è sotto ogni riflesso degno della massima considerazione.

È da rilevare ancora che il più volte richiamato disegno di legge – mentre non apporta nessuno aggravio di spese all'Amministrazione dello Stato, in quanto la concessione gratuita viene fatta dall'ente concessionario – valorizza dippiù la scuola e la esenta dagli oneri delle radioaudizioni, che la stessa dovrebbe sostenere per soddisfare una esigenza moderna, che è da tutti vivamente sentita.

Pertanto si nutre certezza che il presente disegno di legge sarà approvato dagli onorevoli deputati.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE,
Relatore.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

—

ART. 1.

Le scuole elementari statali e le scuole elementari parificate, le scuole di istruzione secondaria ed artistica di ogni grado, statali oppure pareggiate ai sensi delle vigenti disposizioni, gli istituti di istruzione superiore disciplinati dal testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e le Università, nelle cui aule scolastiche siano installati apparecchi radioriceventi destinati all'ascolto collettivo da parte degli alunni, sono esentati dal pagamento del canone annuo di abbonamento alle radioaudizioni.

Per potere beneficiare dell'esenzione, le scuole suddette dovranno richiedere all'Ente concessionario del servizio delle radiodiffusioni una apposita licenza gratuita per le radioaudizioni, con validità annuale. Le richieste da parte delle scuole elementari e secondarie dovranno pervenire all'Ente concessionario per tramite del competente Provveditorato agli studi: quelle delle Università e degli Istituti superiori, per tramite del Ministero della pubblica istruzione, o direttamente.

ART. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni in materia in contrasto con la presente legge.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.